



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Denunciare lo smarrimento di un assegno è reato se non è vero

Autore: Redazione | 26/09/2016



Si tratta di una calunnia contro il creditore a cui è stato consegnato l'assegno, il quale potrebbe essere indagato per furto.

Davvero una pessima idea quella di **denunciare lo smarrimento dell'assegno** consegnato al creditore solo per far in modo che questi non lo incassi: una dichiarazione di tale tipo, fatta in malafede ai carabinieri o alla polizia, costituisce

reato perché finisce per far ricadere l'accusa di furto a capo di chi legittimamente ha ricevuto il suddetto titolo. Il debitore evita così il **protesto dell'assegno** se scoperto, ma incassa una condanna penale per **calunnia**. Lo ha ricordato la Cassazione poche ore fa **[1]**.

Fingere di aver perso l'assegno e denunciarne lo smarrimento o il furto è un *escamotage* che, troppo spesso mal consigliati, i debitori compiono al fine di sfuggire maldestramente al pagamento. In verità, chi accusa una persona innocente - anche se non direttamente, ma rivolgendosi a "ignoti" - di un reato che sa non essere stato posto, risponde poi a sua volta del reato di **calunnia** se quest'ultima, giustamente colta di sorpresa, sporge una **controquerela**. E ciò vale anche per gli assegni consegnati in pagamento o a garanzia di un adempimento futuro. Non importa poi se il creditore non ha rispettato i patti e non ha adempiuto alla propria prestazione o ha assunto un comportamento a sua volta truffaldino: è proprio l'utilizzo distorto della denuncia che fa scattare l'illecito penale.

La Cassazione sottolinea quindi non solo che «integra il reato di **calunnia** la condotta del privato che denunci **lo smarrimento di assegni bancari** dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, simulando, così, il primo ai danni del prenditore del titolo, le tracce del reato di furto o di ricettazione», ma anche che «resta comunque certa l'integrazione del delitto di calunnia anche ove, pur non formulata una diretta accusa di uno specifico reato nella natura di pericolo della calunnia, sia prevedibile l'apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile d'ufficio a carico di persona determinata». Insomma, non c'è bisogno di fare nome e cognome di chi si sarebbe impossessato dell'assegno smarrito: basta il semplice rischio di esporre quest'ultimo a un procedimento per furto a far scattare la calunnia.

Note

[1] Cass. sent. n. 40021 del 26.09.2016.